



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione Procedure Concorsuali

DECRETO DI APERTURA DI CONCORDATO MINORE

Il Giudice

visto il ricorso proposto da ----- e -----e in data 2.7.26
con cui è stata domandata l'apertura del procedimento di omologa di concordato minore;
vista la documentazione allègata;
constatato che la domanda è corredata:

- dal piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi. Le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori;
- dalla relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- dall'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e con indicazione delle somme dovute;
- dall'indicazione degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
- dalla documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e delle altre entrate proprie della famiglia con indicazione di quanto occorre al mantenimento proprio e della famiglia;

considerato che la relazione dell'OCC appare completa in quanto contiene:

- l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

- l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- l'indicazione degli atti impugnati dai creditori;
- la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda nonché la valutazione della convenienza del piano rispetto alla alternativa liquidatoria;
- l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- la percentuale, le modalità ed i tempi di soddisfacimento dei creditori;
- l'indicazione dei criteri utilizzati nella formazione delle classi;

constatata, altresì, l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 77 CCII

ritenuto, peraltro, necessario, che la proposta di acquisto immobiliare sia messa a gara sul mercato con termine non inferiore a 30gg per effettuazione di pubblicità

DICHIARA APERTA LA PROCEDURA CONCORDATARIA PRESENTATA

OMISSIS

DISPONE che, a cura dell'OCC, venga data pubblicata della proposta, del piano e del presente decreto nell'apposita sezione del sito internet del Ministero della Giustizia e nel Registro Imprese.

DISPONE che, a cura dell'OCC, venga data comunicazione della proposta del piano e del presente decreto a tutti i creditori nel termine perentorio di gg 30

ORDINA all'OCC di provvedere alla trascrizione del presente decreto sui beni immobili e beni mobili registrati di cui il piano prevede la cessione

ASSEGNA ai creditori termine di gg 30 per far pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

- che dovranno comunicare all'OCC un proprio indirizzo pec per ricevere le comunicazioni inerenti la procedura, in mancanza, le stesse verranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

Vista l'istanza del debitore DISPONE che sino al momento in cui il decreto di omologa diventerà definitivo, non potranno, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né essere disposti sequestri conservativi, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla domanda di concordato;

INVITA l'OCC a riferire al Giudice immediatamente l'esito delle votazioni

Genova, 9.7.26

il Giudice

Andrea Balba